

Ufficio Elettorale
Strada di Passo Varano 19/A
60131 Ancona

Prot. n. 115706

Ancona, 21/12/2016

L. 7/4/2014 N. 56 DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE
PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI.

VERBALE N. 2 del giorno 19 dicembre 2016

Oggetto: Elezioni di secondo grado **del giorno 08 gennaio 2017** per il rinnovo **Consiglio della Provincia di Ancona.**
Esame delle liste dei candidati a Consigliere provinciale ai fini della loro ammissibilità.

Il giorno **lunedì 19 dicembre 2016 alle 12.40**, presso la Segreteria Generale della Provincia di Ancona sita in Strada di Passo Varano 19/A, Ancona si è riunito l'Ufficio Elettorale della Provincia di Ancona (di seguito Ufficio Elettorale) costituito con Decreto presidenziale n. 236 del 25/11/2016, nelle persone dei Sigg.ri:

- dott. Pasquale Bitonto – Segretario Generale - Presidente
- dott.ssa Laura Lampa – Settore I - Componente
- Marco Scozzari – Settore I - Componente
- Sonia Pasquini – Settore I - Componente

Il Presidente designa quale **Segretario verbalizzante** la componente **Sonia Pasquini**.
Il Presidente invita l'Ufficio Elettorale alle operazioni di cui all'oggetto, per cui

l'Ufficio Elettorale

VISTE le seguenti disposizioni:

- Legge 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, (GU Serie Generale n. 81 del 07/04/2014), così come modificata da ultimo dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 32 del 01/07/2014 ad oggetto: ““Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale””;
- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 35 del 19/8/2014 ad oggetto: “Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. — Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”;
- Decreto presidenziale n. 233 del 15/11/2016 con cui sono stati convocati per il giorno 8 gennaio 2017 i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale”;



Provincia
di Ancona

- Decreto presidenziale n. 236 del 25/11/2016, avente ad oggetto “Elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale del 8/01/2017 ai sensi della legge n. 56/2014. Costituzione dell'Ufficio Elettorale presso la Provincia di Ancona.”;
- Decreto presidenziale n. 242 del 06/12/2016 avente ad oggetto: “Elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale. Legge n. 56/2014. Modifica manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale approvato con Deliberazione del Commissario straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla giunta provinciale n. 269 del 17/09/2014.”;

Ritenuto di dover preliminarmente approvare delle linee di indirizzo a cui uniformarsi nell'esame della documentazione presentata al fine di salvaguardare la par condicio tra i candidati nel perseguimento dell'obiettivo di favorire la massima partecipazione alle consultazioni elettorali e al relativo procedimento;

all'unanimità

DECIDE

di non ritenere ammissibile la sola documentazione che presenti vizi insanabili, ricusando conseguentemente le sottoscrizioni e le candidature a cui tali vizi siano riferibili, e di stabilire che, in caso contrario, si dovrà favorire la regolarizzazione e/o integrazione, ove giuridicamente possibile, favorendo il coinvolgimento degli interessati, perseguendo l'interesse pubblico atto a garantire la partecipazione democratica dei candidati alle elezioni.

L'Ufficio Elettorale, quindi:

PROCEDE

all'esame delle liste per la candidatura alla carica di consigliere provinciale presentate all'Ufficio Elettorale nel giorno 19/12/2016 (ore 8.00-12.00) ai sensi del § 7, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014.

Si dà atto che sono state presentate all'Ufficio Elettorale le seguenti liste che vengono elencate nell'ordine cronologico di presentazione:

A) N. 3 liste per le candidature alla carica di consigliere provinciale:

1. LISTA “Ancona Provincia Civica ” presentata il giorno 19/12/2016 alle ore 10,35;
2. LISTA “Unione Democratica” presentata il giorno 19/12/2016 alle ore 11,15;
3. LISTA “La Provincia per i Comuni” presentata il giorno 19/12/2016 alle ore 11,45.

L'Ufficio Elettorale, su proposta del Presidente, stabilisce di iniziare l'esame della documentazione delle liste per le candidature alla carica di consigliere provinciale, rispettando l'ordine cronologico di presentazione.

L'Ufficio Elettorale inoltre stabilisce che procederà all'esame della documentazione consegnata sulla base di quanto contenuto nella legge n. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n 35/2014, nel Manuale operativo dell'Ente per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, nelle istruzioni dell'UPI ed, infine, di quanto stabilito in questo verbale in apertura di seduta, fatto salvo il rinvio alla normativa elettorale contenuta nelle disposizioni legislative e amministrative nazionali, applicabile analogicamente, ove giuridicamente possibile, alle consultazioni elettorali in esame e alla



Provincia
di Ancona

giurisprudenza amministrativa in materia elettorale al fine di accertare la regolarità della documentazione presentata propedeutica all'ammissibilità delle liste e dei candidati. Procedo quindi all'esame delle liste dei candidati a consigliere provinciale nell'ordine sopra indicato.

L'Ufficio Elettorale precisa all'unanimità che le determinazioni in ordine alle eventuali carenze od omissioni riscontrate e trattate in sede di esame delle singole liste saranno unitamente riportate per esigenze riepilogate alla fine del presente verbale al fine di accertare, quale analisi compiuta su tutte le liste presentate, la possibile regolarizzazione propedeutica alla ammissione o riconsunzione delle liste o dei singoli candidati.

A) ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A CORREDO DELLE LISTE PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE;

- 1) LISTA denominata "ANCONA PROVINCIA CIVICA", contraddistinta dal contrassegno così descritto: *"Finestra di dialogo a fondo bianco con all'interno un diagramma circolare, tagliato in alto da una piccola mezzaluna bianca, suddiviso in quattro spicchi di ampiezze angolari differenti, la maggiore di colore arancione, le due uguali di colori celeste e rosso ed infine la più piccola di colore verde; intorno alla finestra di dialogo vi è la scritta Ancona Provincia Civica in grigio"*.

L'Ufficio Elettorale preliminarmente accerta che, relativamente a tale lista, è stata prodotta la seguente documentazione:

- n. 1 atto principale e n. 8 atti separati contenenti complessivamente n. 40 sottoscrizioni autenticate;
- n. 7 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale firmate dai candidati e autenticate contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000;
- modello di contrassegno della lista in n. 3 esemplari, anche su supporto informatico.

A tale proposito l'Ufficio accerta che:

- che la lista è **stata presentata il giorno 19/12/2016 alle ore 10.35**, (corrispondente al 20° giorno antecedente l'elezione del consiglio provinciale) e, quindi, è stata presentata nei termini di legge;
- che le n. 40 sottoscrizioni superano il limite minimo di n. 32 (corrispondenti al 5% del corpo elettorale di 640 elettori alla data del 04/12/2016), così come stabilito nel verbale n. 1 del 07/12/2016 dell'Ufficio Elettorale;
- che in qualità di delegati di lista sono stati individuati:
 - a) quale delegato effettivo il Sig. **Tombolini Stefano** nato ad Ancona il 26/11/1961;
 - b) quale delegato supplente il Sig. **Daniele Massaccesi** nato ad Ancona il 20/05/1957.

L'Ufficio inoltre rinvia l'accertamento:

- del possesso dei requisiti dei candidati a consigliere provinciale (sindaci o consiglieri comunali);
- della regolarità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni.

- 2) LISTA denominata "UNIONE DEMOCRATICA", contraddistinta dal contrassegno così descritto: *"Il simbolo è iscritto in un cerchio rosso con sezione inferiore mancante a sua"*



Provincia
di Ancona

volta iscritto in altro cerchio di colore verde con sezione superiore mancante. All'interno su campo bianco, sono rappresentate la scritta UNIONE maiuscola divisa nelle due sillabe allineate a capo e a sinistra "UNI" e "ONE" di colore celeste; nel semicerchio destro in posizione centrata di colore rosso la parola maiuscola "DEMOCRATICA" sotto la quale compare la forma geografica dei confini della Provincia di Ancona di colore rosso sbiadito".

L'Ufficio Elettorale preliminarmente accerta che, relativamente a tale lista, è stata prodotta la seguente documentazione:

- n. 1 atto principale e n. 7 atti separati contenenti complessivamente n. 45 (e non già 47) sottoscrizioni autenticate;
- n. 12 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale firmate dai candidati e autenticate contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000;
- modello di contrassegno della lista in n. 3 esemplari, anche su supporto informatico.

A tale proposito l'Ufficio accerta che:

- che la lista è **stata presentata il giorno 19/12/2016 alle ore 11.15**, (corrispondente al 20° giorno antecedente l'elezione del consiglio provinciale) e, quindi, è stata presentata nei termini di legge;
- che le n. 45 sottoscrizioni superano il limite minimo di n. 32 (corrispondenti al 5% del corpo elettorale di 640 elettori alla data del 04/12/2016), così come stabilito nel verbale n. 1 del 07/12/2016 dell'Ufficio Elettorale;
- che in qualità di delegati di lista sono stati individuati:
 - a) quale delegato effettivo il Sig. **Freddara Claudio** nato ad Ancona il 11/10/1973;
 - b) quale delegato supplente il Sig. **Barca Mario** nato ad Ancona il 06/07/1966.

L'Ufficio inoltre rinvia l'accertamento:

- del possesso dei requisiti dei candidati a consigliere provinciale (sindaci o consiglieri comunali);
- della regolarità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni.

3) LISTA denominata "**LA PROVINCIA PER I COMUNI**", contraddistinta dal contrassegno così descritto "*Cerchio con bordino nero, sfondo azzurro con immagine del territorio provinciale su sfondo grigio bordi tricolore verde-bianco-rosso e scritta "la Provincia" su sfondo bianco nella parte superiore e "per i Comuni" nella parte inferiore*".

L'Ufficio Elettorale preliminarmente accerta che, relativamente a tale lista, è stata prodotta la seguente documentazione:

- n. 1 atto principale e n. 6 atti separati contenenti complessivamente n. 35 sottoscrizioni autenticate;
- n. 6 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale firmate dai candidati e autenticate contenenti anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012 e di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000;
- modello di contrassegno della lista in n. 4 esemplari, anche su supporto informatico.

A tale proposito l'Ufficio accerta che:

- che la lista è **stata presentata il giorno 19/12/2016 alle ore 11.45**, (corrispondente al 20° giorno antecedente l'elezione del consiglio provinciale) e, quindi, è stata presentata nei termini di legge;

- che le n. 35 sottoscrizioni superano il limite minimo di n. 32 (corrispondenti al 5% del corpo elettorale di 640 elettori alla data del 04/12/2016), così come stabilito nel verbale n. 1 del 07/12/2016 dell'Ufficio Elettorale;
- che in qualità di delegati di lista sono stati individuati:
 - a) quale delegato effettivo il Sig. **Brandoni Goffredo** nato a Maiolati Spontini (AN) il 26/10/1952;
 - b) quale delegato supplente il Sig. **Berardinelli Daniele** nato ad Ancona il 28/05/1962.

L'Ufficio inoltre rinvia l'accertamento:

- del possesso dei requisiti dei candidati a consigliere provinciale (sindaci o consiglieri comunali);
- della regolarità delle sottoscrizioni e delle autenticazioni.

B) DEFINIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DELLE CARENZE OD OMISSIONI RISCONTRATE IN SEDE DI ESAME DELLE SINGOLE LISTE AL FINE DI ACCERTARE LA LORO POSSIBILE REGOLARIZZAZIONE PROPEDEUTICA ALLA AMMISSIONE O RICUSAZIONE DELLE LISTE O DEI SINGOLI CANDIDATI.

DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE

Con riferimento alla documentazione prodotta dalle tre liste di candidati alla carica di consigliere della Provincia di Ancona (di seguito "liste"), concorrenti alle consultazioni elettorali dell'8/1/2017 per il rinnovo del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 68, della L. n. 56/2014 e identificate con i numeri dell'ordine di presentazione, l'Ufficio Elettorale provinciale osserva quanto segue.

Nella documentazione prodotta dalle liste numero 1 "Ancona Provincia Civica", numero 2 "Unione Democratica" e numero 3 "La Provincia per i Comuni" si evidenziano le seguenti carenze in ordine alle quali l'Ufficio Elettorale provinciale adotta all'unanimità le seguenti determinazioni all'unanimità:

1) Lista numero 1: "Ancona Provincia Civica": nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature si evidenziano le seguenti carenze:

- a) il candidato **Campelli Roberto** dichiara di essere Sindaco ma non specifica di quale Comune. L'Ufficio Elettorale accerta sulla base degli atti d'ufficio che il candidato Campelli Roberto ricopre tale carica nel Comune di Monsano. L'Ufficio Elettorale provvede alla relativa integrazione e **ammette la sua candidatura;**
- b) il candidato **Bussoletti Paolo** dichiara di essere Consigliere in carica del Comune di Ancona. L'Ufficio Elettorale accerta che lo stesso ricopre la carica di Consigliere del Comune di Castelplanio. L'Ufficio Elettorale provvede alla relativa integrazione e **ammette la sua candidatura.**

2) Nell'elenco delle sottoscrizioni delle liste numero 1 "Ancona Provincia Civica", numero 2 "Unione Democratica" e numero 3 "La Provincia per i Comuni" si evidenziano le seguenti carenze relative ai sotto indicati sottoscrittori aventi diritto al voto (sindaci e

consiglieri dei Comuni della provincia di Ancona in carica ai sensi dell'art. 1, comma 69, della L. N. 56/2014):

A) Per la lista "Ancona Provincia Civica":

- a) nell'Atto separato n. 1 per il sottoscrittore **Magagnini Mauro**, Consigliere Comunale di Jesi viene riportato il solo luogo di nascita (Monsano) ed omessa la data di nascita;
- b) nell'Atto separato n. 8 per il sottoscrittore **Antonelli Sandro**, Consigliere Comunale di Osimo non sono riportati né il luogo, né la data di nascita .

B) Per la lista "Unione Democratica":

- a) nell'Atto principale per il sottoscrittore **Fagioli Tommaso**, Consigliere Comunale di Ancona viene riportato il solo luogo di nascita (Ancona) ed omessa la data di nascita;

C) Per la lista "La Provincia per i Comuni":

- a) nell'Atto separato n. 1 per il sottoscrittore **Ballante Ivana**, Consigliere Comunale di Filottrano viene riportata la sola data di nascita ed omissa il luogo di nascita che viene erroneamente indicato con il nome della Consigliera Ballante.

Le determinazioni dell'Ufficio Elettorale relative al presente punto 2), sono riportate successivamente dopo il rilievo n 5

- 3) Nell'atto separato n. 3 della lista numero 1 "Ancona Provincia Civica " **non risulta apposto** a fianco del timbro lineare della sottoscrizione del Segretario comunale del Comune di Belvedere Ostrense **il timbro rotondo del Comune di appartenenza del pubblico ufficiale autenticante.**

Le determinazioni dell'Ufficio Elettorale relative al presente punto 3), sono riportate successivamente dopo il rilievo n 5.

- 4) Mancata produzione da parte dei presentatori delle seguenti liste della comunicazione dei Consiglieri comunali e provinciali ai rispettivi capi delle amministrazioni della propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni così come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 che per lo scopo prevede testualmente: "*Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.*": Tale richiesta mira a suffragare l'utilizzo del timbro dell'Ente di appartenenza utilizzato nelle autenticazioni:

- a) nell'atto separato n. 6 della lista numero 2 "Unione Democratica" le autentiche dei sottoscrittori sono state effettuate dalla Consigliera comunale di Falconara Marittima **Laura Luciani**. Al riguardo i presentatori chiedono telefonicamente al Comune di Falconara di trasmettere via e-mail al Segretario Generale della Provincia di Ancona la comunicazione inviata al Sindaco di Falconara Marittima dalla Consigliera Laura Luciani. **L'Ufficio Elettorale acquisisce agli atti tale comunicazione;**
- b) **Nella documentazione prodotta dalla lista numero 3 "La Provincia per i Comuni"** le sottoscrizioni risultano autenticate dal consigliere provinciale **Goffredo Brandoni**. **L'Ufficio Elettorale acquisisce agli atti** la nota inviata dal Consigliere provinciale Brandoni alla Presidente della Provincia Liana Serrani e allocata al protocollo generale dell'ente in data 12/12/2016 n. 112762

- 5) **Rettifica lista sezionale provinciale a seguito di riscontrato errore materiale.**

A seguito dell'esame dell'Atto separato n. 5 della lista "Unione Democratica" l'Ufficio Elettorale provinciale provvede a correggere la lista sezionale provinciale

relativamente alla Consigliera del Comune di Camerano **Malatini Marianna**
erroneamente indicata come Malarini Marianna.

In ordine ai rilievi sopraindicati con i numeri 2) e 3), l'Ufficio Elettorale, all'unanimità, assume le seguenti decisioni:

A) CON RIFERIMENTO AL RILIEVO N. 2) RELATIVO ALLA MANCATA INDICAZIONE DEL LUOGO E DELLA DATA DI NASCITA DI ALCUNI SOTTOSCRITTORI.

Si premette preliminarmente che **i procedimenti elettorali e referendari sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale', la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica** (parere n. 1232 / 2000 del 13 dicembre 2000 espresso dal Consiglio di Stato, I Sezione), secondo cui le disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che -per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d' iniziativa popolare referendaria- **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Per questa ragione al fine di garantire la sussistenza della condizione di elettori dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati**, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di elettorale attivo.

Tali certificati potranno essere anche collettivi.¹

Con riferimento alle elezioni di secondo livello per il rinnovo dei consigli provinciali la vigente normativa prevede che ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di aventi diritto al voto (5% del corpo elettorale composto, ai sensi dell'art. 1. comma 69, della legge n. 56/2014, dai sindaci e consiglieri dei Comuni in carica con esclusione degli amministratori dei comuni commissariati).

Poiché, come detto, l'elezione del consiglio provinciale è una elezione di II° livello circoscritta agli amministratori (Sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia), **I sottoscrittori** delle liste di candidati devono essere iscritti nella lista sezionale provinciale formata a seguito delle attestazione dei segretari dei Comuni della provincia con cui è stata "fotografata" la consistenza del corpo elettorale alla data del 35° giorno antecedente quella della votazione (4/12/2016).

¹ Cfr. Min. Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale dei servizi elettorali - Pubblicazione n. 5/2016 - "Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".



In altri termini la lista del corpo elettorale comprendente gli amministratori comunali aventi diritto al voto (elettorato attivo) corrisponde di fatto per l'elezione del consiglio provinciale al certificato elettorale collettivo dei sottoscrittori per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni amministrative dei Comuni che devono essere allegati alle sottoscrizioni. I sottoscrittori non possono essere candidati della lista che sottoscrivono

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nel citato articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio di cui essi sono titolari, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza o la irregolarità dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell'atto di presentazione (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 giugno 1979, n. 470 e 6 marzo 1990, n. 263). L'autenticazione deve essere effettuata indicando data, luogo e qualifica dell'autenticatore (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

L'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni come segue:

“Art. 21. – Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (Omissis).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)”.

L'art. 28 e 32 del DPR n. 570/1960 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede al 4° comma che *“...i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste dei comuni e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recante il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, **nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi**; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21/3/1990, n. 53”*

La giurisprudenza si è divisa nel valutare se l'assenza delle generalità dei candidati o dei sottoscrittori delle liste possa essere considerato un elemento essenziale sanzionabile con la rikusazione di tali sottoscrizioni.

Va in particolare richiamata la Sentenza del 31 marzo 2014, n. 1542. del Consiglio di Stato Sezione V – secondo cui: **l'articolo 2703 del codice civile** definisce l'autenticazione quale *“... attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive”*. L'autenticazione consiste, quindi, in una dichiarazione di scienza con effetti costitutivi, con la quale il pubblico ufficiale attesta la provenienza della sottoscrizione al fine di dare certezza dell'effettiva provenienza della sottoscrizione, in quanto la firma è apposta in presenza del pubblico ufficiale, che identifica il dichiarante. L'autenticazione fa prova fino a querela di falso della provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, poiché ai sensi del



combinato disposto degli articoli 2702 e 2703, si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Sostanzialmente identica è la previsione dell'articolo **21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000** secondo cui il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio" In conclusione il Consiglio di Stato sostiene che, come si desume dalla lettura dell'articolo 21 del D.P.R. n. 445 del 2000, il pubblico ufficiale deve indicare tutte le formalità, tra cui la data e il luogo di autenticazione.

Nel caso in esame da parte dell'Ufficio Elettorale provinciale è incontestato che tutte le formalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 risultano rispettate, sicché vi è certezza sulla identità dei sottoscrittori e (come accertato dal pubblico ufficiale autenticante) sulla data e luogo dell'autenticazione e del fatto che siano state rese a soggetto autorizzato a ricevere e ad autenticare le sottoscrizioni.

In conclusione il Consiglio di Stato ribadisce che il mancato rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 21, del D.P.R. n. 445 del 2000, che sono formalità essenziali in quanto assicurano la genuinità delle firme dei presentatori di lista, impedendo abusi e contraffazioni; **la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione**, atteso che l'autenticazione, rappresenta un elemento essenziale non integrabile costitutivo della procedura di autenticazione.

L'autentica, quindi, effettuata dal pubblico ufficiale secondo le formalità previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 certifica l'apposizione della firma dinnanzi al pubblico ufficiale in un dato momento storico.

L'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, così come prevista dal 4° comma degli artt. 28 e 32 del DPR n. 570/1960 (= nome, cognome, data e luogo di nascita) è insuscettibile di integrazione successiva ed è ispirata alla ratio di garantire certezza oggettiva e privilegiata non solo all'autenticità delle sottoscrizioni, ma anche alla **provenienza da soggetti legittimati identificabili come tali dalla Commissione elettorale circondariale (nella fattispecie l'Ufficio Elettorale provinciale - ndr) utilizzando i dati in suo possesso.**

Per questa ragione la giurisprudenza ha ritenuto **irrilevanti l'errata indicazione del giorno del mese o dell'anno di nascita** perché, concordando gli altri dati anagrafici, "non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla identità dei sottoscrittori e sulla loro corrispondenza agli elettori indicati nei certificati elettorali".

Con riferimento all'autenticazione della firma dei sottoscrittori il Consiglio di Stato – Sezione V (sentenze 18/6/2001 n. 3212 e 6/3/1990 n. 263) ha sostenuto inoltre che *"l'autenticazione ... è un requisito prescritto ad substantiam, per garantire, nell'interesse pubblico con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta"* e dall'altro che, *"la regolarità delle operazioni di autenticazione costituisce un momento essenziale della presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione stessa corrisponda effettivamente alla volontà della frazione di elettorato, stabilita dalla legge"*.



In termini procedurali l'attività di autenticazione presuppone una fase accertativa ed una fase certificativa: "sotto il profilo sostanziale è essenziale il corretto accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (fase accertativa),... mentre "sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata ...".

Sempre la giurisprudenza del massimo organo di giustizia amministrativa ha sostenuto che la mancata indicazione delle modalità di identificazione del sottoscrittore " come pure **l'erronea menzione di dati anagrafici del sottoscrittore, configura vizi formali** che, in mancanza di alcuna prova ... dell'invalidità sostanziale delle autenticazioni ..., **si risolvono in mere irregolarità non in grado di invalidarle**, risultando da esse in maniera adeguata la legittimazione dell'autenticante, l'avvenuta identificazione del sottoscrittore nei modi consentiti dalla legge e l'attestazione dell'apposizione della firma in presenza dell'ufficiale autenticatore".

E' evidente quindi, che **la mancanza del luogo e/o della data di nascita del sottoscrittore** deve considerarsi una mera ipotesi di "**errore materiale**" facilmente riconoscibile ed emendabile, ininfluyente – in quanto tale – sull'effettiva volontà manifestata dai presentatori della lista. (Tar Lazio, Roma, sezione 2-bis, sentenza 8 maggio 2015, n. 6599).

L'accertamento di tale carenza da parte dell'Ufficio Elettorale provinciale va confrontato con le generalità riportate nella lista sezionale del corpo elettorale (sindaci e consiglieri comunali in carica) equipollente al certificato cumulativo elettorale dei soggetti titolari del diritto di elettorato attivo circoscritto nella sua consistenza a n. 640 elettori.

Va rilevato in proposito che tale errore materiale è facilmente superabile in relazione alla ridotta portata della difformità riscontrata superabile dal confronto da parte dell'Ufficio Elettorale provinciale della documentazione in suo possesso (attestazione dei Segretari dei comuni della provincia e lista sezionale elettorale) riportante correttamente i dati identificativi dei promotori della lista e dunque del corpo elettorale.

L'Ufficio Elettorale provinciale all'unanimità ritiene che nello specifico la carente indicazione del luogo e/o data di nascita dei sottoscrittori **è da configurare un errore emendabile in applicazione dei principi di favore per il voto e della massima partecipazione dei cittadini alle competizioni elettorali**, cui è informata la materia elettorale, in quanto nel caso di specie costituisce un'irregolarità formale e non sostanziale, inidonea ad arrecare disorientamento nei firmatari.

Al riguardo va precisato che non è configurabile l'immediata riconsiderazione di tale sottoscrizione bensì l'onere per l'Ufficio Elettorale provinciale di disporre opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei sottoscrittori; quindi un puro errore materiale possibile di regolarizzazione ove tempestivamente dedotto in quanto .in mancanza di espressa comminatoria di nullità, sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto.

In applicazione del principio di strumentalità delle forme e del principio sostanziale del "favor voti", nelle operazioni elettorali **vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità**, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa, che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, perché rispetto a tali



inesattezze prevale l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale essa tende.

Tali conclusioni sono deducibili dalla normativa vigente e in particolare dal D.P.R. n. 570/1960, applicabile in via analogica all'elezioni di secondo livello degli organi provinciali stante la scarna normativa di riferimento contenuta nella L. n. 56/2014 e nelle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 dell'1/7/2014, n. 35 del 19/8/2014 e n. 38 del 16/9/2014, con particolare riferimento agli artt. 30 e 33.

Infatti, se **l'art. 30** prevede gli adempimenti da parte della Commissione elettorale mandamentale (Ufficio Elettorale provinciale per le elezioni delle Province - ndr) ai fini dell'ammissione o riconsunzione delle liste presentate per i comuni superiori a 10.000 abitanti senza prevedere un divieto di integrazione documentale per lacune meramente formali, **l'art. 33, ultimo comma, del D.P.R. 570/1960, prevede una fase eventuale di valutazione ulteriore delle modifiche e/o dei documenti nuovi, consentendo di ravvisare un temperamento alla rigidità dei termini e delle modalità di presentazione delle liste.**

Il combinato disposto di tali disposizioni evidenzia che non può considerarsi legittima la riconsunzione di un candidato o di un sottoscrizione in presenza di un mero errore materiale di scarsissimo rilievo configurando come illegittimo l'operato della Commissione (rectius dell'Ufficio Elettorale provinciale) che, abbia sanzionato la carenza documentale anziché procedere ad ogni opportuno e doveroso accertamento, che avrebbe consentito ogni attività integrativa.

Aggiungasi inoltre che, anche effettuando la **prova di resistenza** l'eventuale riconsunzione di tali sottoscrizioni non influirebbe sul numero minimo delle sottoscrizioni richieste dall'art. 1, comma 70, della L. n. 56/2014 (32 = 5% degli aventi diritto al voto che in occasione delle prossime consultazioni ammonta a n. 640).

B) CON RIFERIMENTO AL RILIEVO N. 3 RELATIVO ALLA MANCATA APPOSIZIONE NELL'ATTO SEPARATO N. 3 DELLA LISTA NUMERO 1 "ANCONA PROVINCIA CIVICA" DEL TIMBRO ROTONDO DEL COMUNE DI APPARTENENZA A FIANCO DEL TIMBRO LINEARE E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DI TALE COMUNE SI OSSERVA QUANTO SEGUE:

L'art. 14 della L. n. 53/1990 individua i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai per le consultazioni elettorali tra l'altro previste dalla L. 7/4/2014, N. 56. S

Il secondo comma di tale disposizione espressamente prevede che "l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della L. 4/1/1968, n. 15" JK

Il richiamo all'abrogato art. 20 della L. n. 15/1968 deve essere riferito all'art. 21, comma 2 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che definisce le modalità di autenticazioni delle sottoscrizioni come segue: "Autenticazione delle sottoscrizioni": J

" 1. (Omissis). V



Provincia
di Ancona

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio “.

In merito all'apposizione del timbro dell'ufficio in sede di autenticazione delle sottoscrizioni, la giurisprudenza l'ha considerata in via generale un elemento essenziale costitutivo della procedura di autenticazione.

Al riguardo il Consiglio di Stato (per tutte, Consiglio di Stato - Sezione V - 11 febbraio 2013, n. 789; 29 ottobre 2012, n. 5504; 1° marzo 2011, n. 1272) ha ritenuto che fra i vari elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione si annoverano l'apposizione del timbro nonché l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente (luogo e data sono due elementi essenziali dell'atto pubblico ex articolo 2699 C.C.).

Inoltre (Consiglio di Stato – Sezione V 15/7/2005, n. 3804) “la carente apposizione del nome e del cognome (“a stampatello” o “a stampigliatura”) e del timbro non configurano altrettanti vizi inemendabili, ma al più – laddove, si noti bene, disgiuntamente mancanti - delle mere irregolarità”; a diversi risultati si potrebbe approdare, invece, “nell'ipotesi in cui, oltre all'indicazione del nome e del cognome, **difetti anche il timbro dell'ufficio di appartenenza, giacché in tal caso la duplice carenza in effetti potrebbe talora condurre (ma non necessariamente sempre conduce) alla reale impossibilità di identificare l'autenticatore**”.

Poiché nel caso in esame **nell'atto separato n. 3 della lista numero 1 “Ancona Provincia Civica” è riportata l'autenticazione effettuata dal segretario del Comune di Belvedere Ostrense corredata del timbro lineare indicante il nome, cognome e la qualifica del soggetto autenticatore, la sola mancata apposizione del timbro viene a configurarsi come mera irregolarità sanabile mediante apposizione postuma prima della scadenza del termine ultimo (ore 12 del 19/12/2016 per la presentazione delle liste.**

Al riguardo il presentatore della lista **numero 1 “Ancona Provincia Civica”, durante la consegna della lista, ha invitato telefonicamente il pubblico ufficiale del Comune di Belvedere Ostrense a far recapitare all'Ufficio Elettorale provinciale il timbro tondo del suddetto Comune che è stato consegnato da un addetto di tale Ente alle ore 11,50 e, pertanto, si è provveduto successivamente alle operazioni di consegna della documentazione di altra lista (La Provincia per i Comuni),” alla sua apposizione a fianco dell'autentica e sulla congiunzione dei fogli dell'atto separato n. 3 regolarizzando in tal modo le quattro sottoscrizioni riportate in tale Atto separato.**

In relazione a quanto sopra

l'Ufficio Elettorale provinciale

all'unanimità



Provincia
di Ancona

ACCERTA

la regolarità della documentazione prodotta a corredo delle tre liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale presentate per le elezioni dell'8/01/2017 indette per il rinnovo del Consiglio provinciale


Il Presidente, preso atto che l'Ufficio Elettorale ha terminato l'esame delle tre liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Ancona che si terranno il giorno 8 gennaio 2017, ai fini della loro ammissibilità, dispone la prosecuzione dei lavori dell'Ufficio Elettorale nel pomeriggio di oggi per la conseguente ammissione delle liste presentate

Si dà atto che la riunione l'Ufficio Elettorale termina i lavori alle ore 13.35.

Il Presidente
Segretario Generale
Dott. Pasquale Bitonto



Il Segretario verbalizzante
Sonia Pasquini



I Componenti:

Dott.ssa Laura Lampa



Marco Scozzari